



**ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 328/2504 DI REP.
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"Bologna Prototipi ODR ETS"**

Atto reg. il 08/08/2023

n° 8840 Serie 1T

a RAVENNA

per € 200,00

Art. 1. Costituzione - Denominazione

È costituita, ai sensi della normativa per gli Organismi di Ricerca OdR e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, l'Associazione avente la seguente denominazione: **"Bologna Prototipi ODR ETS"**.

Art. 2. Sede - Durata

L'associazione ha sede in San Lazzaro di Savena (BO) nella Via Antonio Zucchi n. 41.

L'associazione può trasferire la sede, istituire altre sedi operative e rappresentative in altre località, in Italia o all'estero, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3. Attività di interesse generale, scopo e finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale e nei limiti della seguente attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

L'associazione, nell'ambito della propria attività di interesse generale, ha come scopo primario la ricerca scientifica e tecnologica, lo sviluppo di prototipi, la formazione e la divulgazione scientifica e tecnologica, al fine di contribuire al progresso della conoscenza e al benessere della società.

In particolare, gli scopi che si intendono perseguire sono quelli di:

- svolgere ricerca scientifica e tecnologica, sviluppo di prototipi, formazione e divulgazione scientifica e tecnologica, al fine di contribuire al progresso della conoscenza e al benessere della società.
- svolgere attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nei campi: dell'ingegneria, dell'architettura, della chimica, scienze naturali in generale, dell'informatica, e delle scienze sociali; nonché del diritto, in particolare diritto industriale e proprietà intellettuale
- fornire servizi di studio, di ricerca, di diagnosi, d'indagine, di valutazione e di assistenza tecnica ed aziendale alle imprese, in particolare nei settori della prototipazione, della ricerca e sviluppo, dell'innovazione tecnologica, dell'energia, della qualità, dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene, dell'antinfortunistica, dell'agroalimentare, della tecnologia applicata, dell'ingegneria industriale e dell'adeguamento alla conformità a normative cogenti e volontarie vigenti in relazione ai settori di cui sopra;
- effettuare ricerche finalizzate, di processo e tecnologiche, eseguite anche con

l'ausilio di impianti pilota e semi-industriali, concernenti preminentemente la massima economia e la migliore utilizzazione delle materie prime, agro-silvo-industriali, dei rifiuti e dei materiali recuperabili dai rifiuti, nonché delle risorse energetiche di tipo convenzionale e di tipo rinnovabile, con particolare riferimento alle implicazioni ambientali;

- svolgere ricerche, studi e indagini finalizzate alla difesa e allo sviluppo sostenibile ambientale, economico e sociale del territorio, formulazione di piani di sviluppo agro-silvo-industriali, nonché studi inerenti la realizzazione di iniziative industriali;

- gestire laboratori di prova anche per conto di terzi, ed eseguire prove e determinazioni di tipo chimico, fisico, biologico e merceologico su ambienti, prodotti e materiali;

- fornire assistenza mediante personale qualificato e professionisti abilitati alla realizzazione di impianti tecnologici ed effettuazione di prove di conformità;

- gestire e fornire assistenza alla gestione di impianti tecnologici, civili e industriali, di tipo produttivo, energetico e per il trattamento delle acque, dell'aria, dei rifiuti, del suolo delle materie e degli alimenti e fornitura di opere;

- studiare e realizzare apparecchiature e impianti, anche innovativi e sperimentali, di processo e/o ausiliarie, di controllo e misura, e provvederne al servizio di assistenza, manutenzione, gestione e taratura;

- effettuare studi, ricerche, diagnosi, valutazioni e assistenza per le attività connesse e indotte dalla necessità di adeguamento delle strutture pubbliche e private, ai criteri di sicurezza, di prevenzione e di protezione delle persone e delle cose;

- effettuare diagnosi energetiche per la verifica del grado di ottimizzazione di impianti e di contratti di fornitura e individuazione di sistemi ottimizzati per il risparmio energetico;

- effettuare studi di impatto ambientale e valutazioni di impatto di impianti, opere e di attività;

- condurre studi, ricerche, fornire assistenza nell'ambito dell'innovazione, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale a favore di enti e aziende pubbliche e private, allo scopo di aiutare a innalzare il livello della ricerca scientifica e prototipale e accedere così a risorse e finanziamenti;

- fornire assistenza tecnica alla realizzazione, alla revisione, alla verifica e all'iter di certificazione e di accreditamento di sistemi qualità, di sistemi di gestione dell'ambiente, dell'igiene e della sicurezza, dell'etica e dei sistemi integrati per l'ambiente, qualità, igiene e sicurezza, per aziende pubbliche e private;

- organizzare e gestire eventi pubblici e privati di comunicazione e matching, quali seminari, convegni, forum di diffusione, dibattito, e pubblicizzazione dei risultati di ricerca e per la formulazione di progettualità partecipata, nonché corsi anche pratici di istruzione, formazione, informazione, specializzazione, aggiornamento e programmazione per enti, comunità, scuole, imprese e privati e fornire assistenza tecnica nei settori tutti sopra indicati;

- diffondere i risultati della ricerca mediante l'insegnamento, la pubblicazione dei risultati, ed il trasferimento delle tecnologie;

- assumere o stipulare in proprio o per conto terzi contratti o convenzioni;

- aprire sedi periferiche per meglio sviluppare l'attività sociale;

- collegarsi, nelle forme più opportune, con altre imprese cooperative e non, per consulenze e uso di strumenti di lavoro;

- utilizzare la consulenza esterna di esperti nei vari settori, oggetto, di volta in volta, di indagine;
- compiere tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari ed immobiliari o finanziarie, necessarie o utili allo sviluppo dell'attività dell'impresa cooperativa;
- accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in formula non cooperativa e dare adesione ad altri Enti o organismi economici, morali e culturali;
- partecipare ad appalti pubblici ed acquisire lavori per l'amministrazione pubblica attraverso ogni strumento ammesso dalle leggi vigenti;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- usufruire di contributi erogati da Enti Pubblici quali: Comunità Economica Europea, Stato, Regione, Provincia, Comprensori, Comuni, e loro Consorzi, Fondazioni e Associazioni;
- compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, sia direttamente che indirettamente inerenti ai medesimi.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

I progetti ideati o realizzati dall'Associazione o dai suoi Associati, nonché i relativi diritti di sfruttamento, sono di esclusiva proprietà dell'Associazione e possono essere ceduti a terzi, o da questi utilizzati, solo previa autorizzazione espressa del Consiglio di indirizzo.

Art. 4. Altre attività

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5. Ammissione associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche che hanno raggiunto la maggiore età ed enti che condividono le finalità della stessa e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione partecipando alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio direttivo che deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante secondi i seguenti criteri di selezione: competenza nelle tematiche della sezione e manifestato interesse per la ricerca.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

Art. 6. Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività e iniziative dell'associazione, nonché controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate effettuate per l'attività associativa;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi, nei modi previsti dall'art. 25;
- recedere dall'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni previa richiesta da formularsi al Presidente;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7. Qualifica degli Associati

Gli Associati sono divisi nelle seguenti categorie:

- Associati Fondatori: sono i soggetti, risultanti dall'Atto Costitutivo dell'Associazione, che hanno costituito l'Associazione e contribuiscono con risorse economiche o con apporto di tipo scientifico (Università, Enti di ricerca) ovvero con attività di coordinamento al suo funzionamento. Potranno rientrare tra gli Associati Fondatori anche quegli Associati che, pur non avendo costituito l'Associazione, ne abbiano significativamente accresciuto la dotazione patrimoniale e/o il prestigio previa valutazione del Consiglio direttivo. Gli appartenenti a tale categoria di Associati hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.
- Associati Ordinari: sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che intendono partecipare alle attività dell'Associazione e fornire propri mezzi, ausilio e supporto al conseguimento delle finalità associative. Gli Associati Ordinari sono tenuti a versare annualmente la quota associativa, nella misura determinata dall'Assemblea su proposta del Consiglio. Gli Associati Ordinari

hanno diritto di voto e sono eleggibili a tutte le cariche sociali.

- Associati Sostenitori: sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, interessati all'attività dell'Associazione. Sono tenuti al versamento di una quota associativa minima, nella misura indicata dall'Assemblea. Gli Associati Sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8. Volontari

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro

I volontari non soci devono essere iscritti in apposito registro dei Volontari.

Art. 9. Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

Art. 10. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di Associato si perde per recesso, decadenza, esclusione e morte o, nel caso delle persone giuridiche, scioglimento o procedura di liquidazione. In questi casi, la quota sociale dell'associato rimane di proprietà dell'associazione.

Il diritto di recesso può essere liberamente esercitato dall'Associato che non intenda più partecipare all'attività dell'Associazione, mediante preavviso scritto da far pervenire, con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, al Consiglio Direttivo a mezzo di raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata.

Decadono dalla qualità di Associato coloro che:

- non partecipino alle attività dell'Associazione;
- non abbiano versato la quota associativa annuale.

Sono invece passibili di esclusione gli Associati che:

- creano o fomentano dissidi all'interno dell'Associazione;
- violano le disposizioni del presente Statuto o dei regolamenti associativi;
- mantengono comportamenti suscettibili di arrecare danno all'Associazione.

La decadenza o l'esclusione dalla qualifica di socio sono decise dall'Assemblea mediante delibera motivata, assunta con la maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei componenti e verrà comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare proprie controdeduzioni.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 11. Organi Sociali e Cariche Elettive

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Presidente;
- d) Tesoriere;
- e) Comitato Scientifico; laddove nominato;
- f) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- g) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 12. L'Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari in regola con il versamento delle quote associative iniziali o dei contributi previsti.

Ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi e ha la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea, è convocata almeno 8 (otto) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

In difetto di tale formalità, l'Assemblea è comunque validamente costituita se risultano presenti tutti gli associati e tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Art. 13. Compiti dell'Assemblea

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio di esercizio
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il

soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 14. Delibere Assembleare

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti ad alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale.

Art. 15. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicati dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione a mezzo di raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

È possibile l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

Art. 16 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- esegue le deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- delibera annualmente l'importo della quota sociale;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica i provvedimenti urgenti del Presidente;
- nomina membri del Comitato Tecnico-Scientifico;
- delibera sul trasferimento della sede legale o sull'apertura di altre sedi operative e rappresentative.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, convoca

l'Assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 17. Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art. 18. Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statuari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art. 19. Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico costituisce l'organo di consulenza tecnico-scientifica dell'Associazione. È costituito da un minimo di 5 (cinque) membri, riconosciuti come esperti in materia e scelti fra studiosi o esponenti di rilievo nel mondo accademico, educativo, istituzionale, associazionistico ed imprenditoriale. Esso è nominato dal Consiglio direttivo.

Dura in carica 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Nomina al suo interno il Presidente.

Il Comitato tecnico-scientifico propone indirizzi per lo sviluppo tecnico-scientifico dell'Associazione, elabora proposte in merito ai temi di ricerca applicata e dei corsi e valuta annualmente i risultati conseguiti dall'Associazione, riferendoli al Consiglio di indirizzo.

Il Comitato tecnico-scientifico si riunisce almeno una volta l'anno e, comunque, ogniqualevolta sia reputato necessario dal suo Presidente; ha la facoltà di autodeterminare i propri criteri e regole di funzionamento e svolgimento dei lavori.

Il Consiglio direttivo può assegnare ai singoli membri del Comitato Scientifico la responsabilità di alcuni specifici gruppi di progetti o lavori.

Art. 20. L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del

D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in

conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti.

In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 21. Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 22. Patrimonio

Il Patrimonio è costituito da beni mobili e immobili, dalle entrate e da eventuali lasciti o donazioni da parte dei soggetti pubblici e privati.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;

g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Art. 23. Esercizio sociale

L'esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato dal Consiglio Direttivo il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 24. Bilancio

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano 1 milione di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 25. Libri sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati, tenuti a cura del Consiglio direttivo;
- b) registro dei volontari, tenuti a cura del Consiglio direttivo;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono;
- e) libro delle adunanze e delle delibere degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- richiesta scritta al Consiglio direttivo con giustificata motivazione;
- presa visione degli stessi alla presenza di almeno un componente del Consiglio direttivo;
- non è data possibilità di fare copie di quanto messo a disposizione in visione.

Art. 26. Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 14 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio

regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Art. 27. Controversie e foro competente

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro l'Associazione, da o contro gli Organi dell'Associazione, da o contro i Liquidatori, sarà competente il Foro di Bologna.

Art. 28. Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

F.to: Massimo DI MENNA

F.to: Alessandro FORLE'

F.to: Rosa GALLERANI

F.to: Pamela PROVENZANO

F.to: Guglielmo SCALISE Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso RUNTS.

Bollo assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico